



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO LEGISLATIVO

Regioni a statuto speciale. Iniziative legislative per la riforma degli statuti.

Friuli - Venezia Giulia

Legge regionale 2 aprile 2004, n. 12

Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia

(B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 aprile 2004, n. 15)

Art. 1

Istituzione e compiti

1. Al fine di assicurare il più ampio dibattito e di garantire la massima partecipazione a tutti i momenti decisionali inerenti alla riscrittura dello Statuto speciale di autonomia, è istituita una Convenzione regionale, con il compito di esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale un documento finale in ordine ai contenuti del nuovo Statuto.

2. La Convenzione agisce con indipendenza ed autonomia in ordine al compito ad essa affidato, promuovendo un dibattito, il più approfondito ed ampio possibile all'interno della comunità regionale, e sviluppando i propri lavori nelle seguenti fasi:

- a) una fase propulsiva, avviata a cura dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 3 attraverso un apposito documento preparatorio, che costituisca base per i lavori, fornito alla Convenzione da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
- b) una fase di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale;
- c) una fase propositiva, in cui viene elaborato un documento finale, anche in forma di articolato, che può contenere opzioni diverse, precisando il sostegno sul quale ciascuna di esse può contare, o raccomandazioni in caso di generale consenso, da trasmettere al Consiglio regionale per l'adozione della soluzione legislativa.

Art. 2

Composizione

1. La Convenzione è composta da:

- a) il Presidente del Consiglio regionale, che la coordina;
- b) il Presidente della Regione;
- c) i Presidenti dei Gruppi consiliari; il Gruppo misto è rappresentato da due consiglieri designati dal Gruppo stesso;
- d) i componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali;
- e) i componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea delle autonomie locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;
- f) due rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Università degli Studi di Trieste e Udine;
- g) quattro rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli-Venezia Giulia;
- h) un rappresentante designato dal Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia del CONI;
- i) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei corregionali all'estero;

- j) un rappresentante designato dal Centro servizi interprovinciale del volontariato;
 - k) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel Friuli-Venezia Giulia;
 - l) tre rappresentanti, uno per ciascuna delle minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona, designati dalle associazioni culturali rappresentative di ciascuna minoranza;
 - m) tre ex consiglieri regionali designati dall'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
 - n) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
2. La Convenzione nomina un Vicecoordinatore scelto al proprio interno su proposta dei Presidenti dei Gruppi consiliari dell'opposizione.
3. Qualora le designazioni di cui al comma 1 non pervengano entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la Convenzione, decorso tale termine, può ugualmente iniziare i propri lavori con i componenti di diritto e quelli già designati.

Art. 3

Ufficio di coordinamento

1. Nell'ambito della Convenzione opera un Ufficio di coordinamento con compiti di impulso e di organizzazione dei lavori della Convenzione e di raccordo con i parlamentari regionali, composto da:
- a) il Presidente del Consiglio Regionale, che lo coordina;
 - b) il Vicecoordinatore della Convenzione;
 - c) quattro consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, con votazioni separate di cui due espressi dalla maggioranza e due dall'opposizione scelti tra i componenti della Convenzione.
2. Il Presidente dell'Ufficio di coordinamento riferisce periodicamente al Consiglio regionale in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Convenzione.
3. L'Ufficio di coordinamento gestisce la tenuta di una sezione del sito internet del Consiglio regionale, appositamente allestita a cura della Segreteria generale, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti sulle riforme, comprensiva di un forum interattivo.
4. L'Ufficio di coordinamento assicura alla Convenzione, per il tramite della Segreteria generale del Consiglio regionale, il necessario supporto tecnico, organizzativo e di consulenza giuridica.

Art. 4

Raccordo con i parlamentari regionali

1. La Convenzione, per il tramite dell'Ufficio di coordinamento, si incontra con i parlamentari eletti nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare congiuntamente lo stato di avanzamento e le risultanze dei lavori della Convenzione stessa.

Art. 5

Funzionamento della Convenzione

1. La Convenzione è convocata dal Presidente dell'Ufficio di coordinamento, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti la Convenzione.
2. Le sedute della Convenzione sono pubbliche come l'insieme dei documenti da essa prodotti.

Art. 6

Forum

1. Enti pubblici e privati, associazioni, anche non riconosciute, e comunque ogni organizzazione con sede nel territorio regionale ed ivi operante, interessati a seguire e dare il loro contributo al dibattito sul nuovo Statuto regionale possono far pervenire all'Ufficio di

coordinamento della Convenzione la loro richiesta di partecipazione.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 sono costituite in un organismo denominato «Forum», il quale viene regolarmente informato dei lavori della Convenzione e che viene ascoltato e consultato secondo modalità definite dall'Ufficio di coordinamento.

Art. 7

Sede

1. La Convenzione ha sede e svolge le sue riunioni presso il Consiglio regionale.

Art. 8

Durata dei lavori

1. La Convenzione ha una durata massima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Sicilia

Legge regionale 23 ottobre 2001, n. 13

Istituzione della Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale.

(Gazz. Uff. Reg. sic. 26 ottobre 2001, n. 51)

Art. 1

1. È istituita una Commissione speciale dell'Assemblea regionale siciliana con il compito di esaminare i disegni di legge in materia di revisione dello Statuto della Regione e di elaborare una proposta organica di nuovo Statuto.

2. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 65 del regolamento interno dell'Assemblea regionale, alla Commissione sono assegnati per l'esame e la deliberazione, in comune con la Commissione "Affari istituzionali", i disegni di legge di modifica del sistema elettorale dell'Assemblea regionale.

3. Può essere oggetto dei lavori della Commissione ogni altro argomento utile al conseguimento delle finalità del presente articolo ed al rafforzamento dell'autonomia della Sicilia.

4. La Commissione ha il compito di raccogliere gli elementi conoscitivi utili ad elaborare studi nelle materie di cui al presente articolo, promuovendo, nello svolgimento della propria attività, la più ampia consultazione dei poteri locali, delle categorie, delle formazioni sociali, delle Università degli studi siciliani e degli organismi culturali e di ricerca.

5. Il disegno di legge, previsto ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, dello Statuto regionale, in materia di rapporti tra l'Assemblea, il Governo ed il Presidente della Regione, che la Commissione presenta all'Assemblea, entro il termine della sua naturale scadenza, deve contenere le seguenti disposizioni:

"In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione,

si procede alla nuova elezione del Presidente entro i successivi tre mesi. L'Assemblea regionale rimane in carica sino alla naturale scadenza".

Art. 2

1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente dell'Assemblea ed è composta da un numero di deputati tale da garantire la presenza di tutti i gruppi parlamentari ed, al contempo, per quanto possibile, il rapporto proporzionale fra gli stessi esistente in Assemblea.

Art. 3

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti ed un segretario.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del regolamento interno dell'Assemblea regionale relative alle Commissioni legislative permanenti.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Sardegna

Legge regionale 23 maggio 2006, n. 7

Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia [e sovranità] del popolo sardo ⁽²⁾

1 (B.U. Sardegna 1° giugno 2006, n. 18)

(2) *La Corte costituzionale, con sentenza 24-ottobre-7 novembre 2007, n. 365 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente titolo limitatamente alle parole «e sovranità».*

Capo I

Istituzione e compiti della Consulta

Art. 1

Consulta regionale

1. Il Consiglio regionale istituisce una Consulta per l'elaborazione di un progetto organico di nuovo statuto di autonomia [e di sovranità] del popolo sardo, al fine di assicurare la più ampia partecipazione della comunità regionale e dei sardi residenti fuori dall'Isola ed il concorso delle autonomie locali ⁽³⁾.

2. La Consulta ha il compito di definire il progetto, di proporlo all'esame delle forze sociali, economiche e culturali, delle istituzioni locali, delle autonomie funzionali della comunità regionale, degli organismi di parità e di quelli rappresentativi degli emigrati e degli immigrati; completata la consultazione, trasmette il progetto al Consiglio regionale.

3. I lavori della Consulta si articolano in tre fasi:

- a) elaborazione del progetto di base, della durata di quattro mesi;
- b) consultazione istituzionale e sociale su tale progetto, prevista dall'articolo 8;
- c) definizione e approvazione del testo di statuto da trasmettere al Consiglio regionale, secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 8.

4. La trasmissione deve avvenire entro otto mesi dall'insediamento della Consulta.

(3) *La Corte costituzionale, con sentenza 24-ottobre-7 novembre 2007, n. 365 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «e di sovranità».*

Art. 2

Progetto di statuto

1. Il progetto di nuovo statuto regionale è redatto sotto forma di articolato, preceduto da un preambolo di principi, ed accompagnato da una relazione. Per ciascuna delle parti o per singoli aspetti possono essere previste più ipotesi od opzioni.

2. L'articolato deve considerare indicativamente i seguenti argomenti:

- a) principi e caratteri della identità regionale; ragioni fondanti della autonomia [e sovranità]; conseguenti obblighi di Stato e Regione in relazione a tali caratteri, individuando idonee forme per promuovere i diritti dei cittadini sardi in relazione a condizioni connesse alla specificità dell'Isola ⁽⁴⁾;
- b) definizione di competenze e poteri legislativi ed amministrativi della Regione, mediante ricognizione di quelli attualmente attribuiti dallo Statuto e dalla Costituzione e l'individuazione di altre ulteriori o più ampie competenze;
- c) autonomia finanziaria e impositiva attraverso la individuazione di entrate certe sia ordinarie, sia dirette a garantire forme di perequazione ed integrazione al fine di superare situazioni di arretratezza, ridurre le diseconomie derivanti dall'insularità, garantire investimenti sostitutivi per il caso di mancata inclusione nei programmi nazionali di infrastrutturazione; forme di intesa per la definizione delle entrate variabili;
- d) rapporti con gli enti locali: principi in materia di ordinamento degli enti locali, forme di promozione e valorizzazione delle autonomie, principi che devono presiedere alla distribuzione delle funzioni a fini di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, cooperazione, coesione fra i diversi enti e comunità locali;
- e) principi in materia di ordinamento e forma di governo della Regione: fonti, rapporti con i cittadini, forme di partecipazione;
- f) poteri regionali rispetto alle politiche statali, forme di intervento ed intesa con organi dello Stato, forme di garanzia e tutela al fine di raggiungere intese per l'attuazione di interventi pubblici nel territorio regionale;
- g) poteri esteri regionali e principi in materia di forme di partecipazione riguardo alla definizione delle politiche e della normativa dell'Unione europea;
- h) forma e valore dello Statuto, garanzie procedimentali e limiti di revisione.

3. Il progetto può indicare ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire autonomia [e elementi di sovranità] regionale e formulare proposte ad essa relative ⁽⁵⁾.

4. Il progetto di statuto, una volta predisposto ed approvato dalla Consulta, è trasmesso al Consiglio regionale, messo a disposizione dei consiglieri regionali ed assegnato alla Prima Commissione permanente che, sulla base del testo elaborato, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge di nuovo statuto, per il suo esame secondo il normale iter legislativo.

(4) *La Corte costituzionale, con sentenza 24-ottobre-7 novembre 2007, n. 365 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera limitatamente alle parole «e sovranità».*

(5) *La Corte costituzionale, con sentenza 24-ottobre-7 novembre 2007, n. 365 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «e elementi di sovranità».*

Capo II *Struttura della Consulta*

Art. 3 *Composizione e formazione della Consulta*

1. I componenti della Consulta devono essere esperti di comprovata competenza nelle materie di rilevanza per lo Statuto o rappresentativi delle realtà politiche, sociali, economiche, imprenditoriali, culturali, dell'associazionismo. A tal fine le candidature e le designazioni sono accompagnate dal curriculum e dalla dichiarazione di consenso di ciascuno dei candidati.

2. La Consulta è composta da cinquanta membri, di cui:

- a) ventinove eletti dal Consiglio regionale con sistema proporzionale riferito ai risultati delle ultime elezioni regionali con le modalità previste dai commi da 4 a 9;
- b) venti eletti dal Consiglio regionale fra i soggetti designati dalle Università di Cagliari e Sassari, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, dal Consiglio delle autonomie locali, dalla Consulta per l'emigrazione con le modalità previste dai commi 10 e 11;
- c) uno nominato dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 13.

3. Nella composizione della Consulta nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore ad un quarto: se questa proporzione non viene conseguita, il numero di seggi in tal senso mancante ai rappresentanti del genere meno rappresentato viene loro assegnato sottraendolo ai meno votati dell'altro genere secondo le modalità previste ai commi 9 e 11.

4. Per l'elezione dei componenti di cui alla lettera a) del comma 2, si fa riferimento alle percentuali dei voti ottenuti dalle diverse coalizioni che hanno ottenuto seggi nella circoscrizione regionale, sul totale dei voti conseguiti nelle circoscrizioni provinciali dalle liste ad esse collegate nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del 12 giugno 2004. A ciascuna coalizione viene assegnato in seno alla Consulta, sui ventinove previsti, un numero di seggi proporzionale ai voti suindicati.

5. La votazione avviene sulla base di liste presentate da almeno due consiglieri. Ogni lista: indica la coalizione a cui fa riferimento tra quelle di cui al comma 4; contiene un numero di candidati almeno doppio e non superiore al triplo di quelli spettanti alla coalizione cui si riferisce; assicura tra i candidati il rispetto del rapporto fra generi previsto dal comma 3; è depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale almeno settantadue ore prima del giorno previsto per la votazione. Qualora vengano presentate più liste che fanno riferimento alla stessa coalizione sono ammesse le liste che contengano un numero di candidati almeno pari a quello dei seggi spettanti alla coalizione cui si riferiscono. Il Presidente del Consiglio dà un termine di ventiquattro ore per la eventuale regolarizzazione delle liste; quindi esclude le liste che non presentino i requisiti richiesti.

6. Ogni consigliere indica sulla scheda un nome. I seggi vengono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero di componenti assegnato a ciascuna coalizione.

7. Esaurite le operazioni di voto, qualora non vengano attribuiti tutti i ventinove seggi di cui alla lettera a) del comma 2, quelli mancanti sono assegnati attingendo dai designati delle proposte di cui al comma 10, seguendo l'elenco indicato nel comma stesso e l'ordine previsto dalle proposte attribuendo un seggio per ciascuna rappresentanza ed eventualmente ripetendo l'operazione fino alla concorrenza dei seggi da attribuire.

8. Qualora vengano presentate più liste che fanno riferimento alla stessa coalizione, i seggi spettanti alla coalizione vengono ripartiti fra le stesse liste in proporzione ai voti ottenuti. A tal fine si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, sino alla concorrenza del numero dei consultori spettanti. Si scelgono quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai seggi spettanti alla coalizione, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito per sorteggio. All'interno di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che

hanno ottenuto più voti fino alla concorrenza dei seggi attribuiti ad ognuna. In caso di parità si procede mediante sorteggio.

9. Qualora al termine delle operazioni dei commi precedenti non risulti salvaguardata la proporzione minima fra generi prevista dal comma 3, le sostituzioni necessarie a questo fine vengono effettuate una per ciascuna lista che abbia ottenuto seggi, a partire da quella che ne abbia ottenuto un maggior numero e in senso decrescente, se necessario ripercorrendo più volte la serie delle liste. Sono escluse le liste cui compete un solo seggio in seno alla Consulta e quelle tra i cui eletti risulti già soddisfatta la prescritta proporzione fra generi.

10. I venti componenti della Consulta di cui alla lettera b) del comma 2, vengono eletti dal Consiglio regionale su proposte di nomi di numero doppio rispetto ai membri da eleggere, formulate nel rispetto del rapporto di genere previsto dal comma 3, dai Senati accademici delle Università di Cagliari e Sassari, cui competono due membri eletti per ciascuna, dal CREL, cui competono sei membri, dal Consiglio delle autonomie locali, cui competono otto membri, dalla Consulta dell'emigrazione cui competono due membri di cui uno in rappresentanza dei circoli e delle loro federazioni, l'altro in rappresentanza delle associazioni di tutela. Le designazioni devono pervenire entro quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il termine previsto per il deposito delle liste ai sensi del comma 5. A tal fine il Presidente del Consiglio invita gli organismi a provvedere.

11. Le elezioni dei componenti di cui al comma 10 avvengono separatamente per ciascuna categoria di designati. Ciascun consigliere indica nella scheda un solo nome. Vengono dichiarati eletti coloro che hanno riportato più voti. In caso di parità si procede a sorteggio. Qualora al termine delle operazioni non risulti salvaguardata la proporzione minima fra generi prevista dal comma 3, le sostituzioni necessarie a questo fine vengono effettuate una per ciascuna categoria, a partire da quella cui competono più seggi e in senso decrescente, se necessario ripercorrendo più volte la serie delle designazioni.

12. Valgono per i componenti della Consulta le incompatibilità previste per i consiglieri regionali, salvo quanto previsto dal presente comma. La carica è compatibile con quella di Senatore a vita e di sindaco, quale che sia il numero di abitanti del comune. Non sono eleggibili i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti degli uffici di gabinetto, nonché i dipendenti regionali.

13. Il Presidente del Consiglio regionale nomina il componente di cui alla lettera c) del comma 2 al fine di consentire la rappresentanza della coalizione che ha presentato alle ultime elezioni regionali un proprio candidato a Presidente della Regione, senza che nessun candidato delle liste ad esso collegate venisse eletto consigliere regionale.

14. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina dei componenti entro i dieci giorni successivi alle votazioni del Consiglio regionale. Entro lo stesso termine rileva, anche d'ufficio, eventuali incompatibilità, assegnando un termine di cinque giorni per rimuoverle.

15. In caso di dimissioni o impedimento subentra il più votato della medesima lista o categoria, salvaguardando preliminarmente il rapporto fra generi di cui al comma 3.

Art. 4 *Organi*

1. La Consulta elegge al suo interno un Presidente. Il Presidente assicura l'ordine dei lavori e dirige la discussione.

2. Il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di coordinamento, composto da due vicepresidenti ed altri sei consultori, da lui presieduto. I vice presidenti e gli altri sei componenti sono eletti dalla Consulta in due distinte votazioni; ogni votante indica sulla scheda un solo nome.

3. Alle riunioni dell'Ufficio di coordinamento possono partecipare il Presidente ed il Vice Presidente della Prima Commissione permanente del Consiglio regionale.

4. L'Ufficio di coordinamento stabilisce il programma dei lavori, assume le

determinazioni necessarie al buon funzionamento della Consulta, provvede all'attuazione dei suoi deliberati assicurando il necessario raccordo col Consiglio regionale, propone alla Presidenza del Consiglio regionale le eventuali iniziative che comportino spese.

5. La Consulta ed il relativo Ufficio di coordinamento cessano l'attività con la trasmissione al Consiglio regionale del progetto di statuto.

Capo III

Funzionamento della Consulta

Art. 5

Sede della Consulta

1. La Consulta si riunisce nella città di Cagliari, in una sede definita dalla Presidenza del Consiglio regionale.

2. Nella fase di consultazione possono essere svolte riunioni in altre sedi nel territorio regionale.

Art. 6

Attività della Consulta

1. Ciascun componente della Consulta, ciascun consigliere regionale e ciascun deputato o senatore eletto in Sardegna, entro il termine stabilito dal calendario dei lavori, ha facoltà di presentare proposte articolate per la formazione del progetto di statuto, riguardanti anche solo parte degli argomenti previsti.

2. Il Presidente della Regione può, in qualsiasi fase dei lavori della Consulta, nei termini previsti dal comma 1, partecipare ed intervenire, presentare documenti e formulare proposte sui temi in discussione.

3. La Consulta e il Presidente della Regione possono, d'intesa fra loro, prevedere partecipazione di uno o più componenti della Giunta regionale per aspetti specifici.

4. La Prima Commissione del Consiglio regionale è puntualmente informata su ogni fase dei lavori della Consulta e può proporre alla stessa integrazioni sui temi da trattare.

5. La Consulta può procedere ad audizioni, sollecitare contributi di singole personalità e di centri o istituti di studio e ricerca, formulare quesiti e richieste, assumere ogni iniziativa utile coinvolgendo organismi culturali, sociali ed economici, il mondo del volontariato e dell'associazionismo, ivi compresi i sardi residenti fuori dall'Isola per il più ampio esame delle proposte.

6. La Consulta tiene una o più sedute speciali nelle quali intervengono i deputati e senatori eletti in Sardegna.

7. Possono essere istituiti gruppi di lavoro su singoli aspetti.

8. Ciascun componente della Consulta può presentare emendamenti e chiedere che siano votati o inclusi nel documento finale.

9. La Consulta delibera a maggioranza.

10. Decorso il termine di cui al comma 1, la Consulta procede all'esame delle diverse proposte e predispose un progetto di statuto ai sensi dell'articolo 2, che viene proposto alla consultazione finale disciplinata dall'articolo 8.

11. La Consulta può nominare uno o più relatori. Nella relazione è dato conto dell'attività svolta dalla Consulta, dei documenti e delle proposte raccolti.

Art. 7

Forme di pubblicità

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche.

2. Gli atti e i documenti della Consulta, in ogni fase di attività, sono resi pubblici anche mediante strumenti telematici accessibili a tutti.

3. La Consulta può promuovere forme di consultazione telematiche; dei risultati è data

notizia nella relazione finale.

Art. 8

Consultazione finale

1. Il progetto di statuto, prima di essere trasmesso al Consiglio regionale, è reso noto alla comunità regionale, fatto oggetto della massima diffusione, trasmesso ai comuni ed alle province della Sardegna i quali possono inviare alla Consulta, entro quarantacinque giorni, documenti di indirizzo e proposte di modifica.

2. Entro lo stesso termine i residenti nell'Isola, i sardi emigrati anche tramite le loro organizzazioni, le associazioni ed altri soggetti operanti in Sardegna, possono far pervenire alla Consulta pareri, osservazioni e proposte modificative.

3. Al fine di promuovere il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali della Sardegna, nei trenta giorni successivi, il presidente della Consulta d'intesa con i presidenti delle province, convoca un'assemblea territoriale dei consigli provinciale e comunali in ciascuna delle otto province.

4. Nei quarantacinque giorni successivi la Consulta, tenuto conto delle risultanze delle assemblee, definisce il progetto di Statuto, lo approva e lo trasmette al Consiglio regionale.

Art. 9

Insedimento

1. Il Presidente del Consiglio convoca la Consulta per l'insediamento entro quindici giorni dalle votazioni di cui all'articolo 3. Apre i lavori e presiede la seduta.

2. Alla seduta partecipa il Presidente della Regione.

3. Si procede quindi all'elezione del Presidente della Consulta e dell'Ufficio di coordinamento.

Art. 10

Supporto e segreteria

1. Il supporto per l'attività istruttoria e di segreteria è assicurato dal Consiglio regionale, eventualmente ricorrendo, per le sole funzioni inferiori a quelle dirigenziali, a convenzioni e contratti di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, assicurando in ogni caso un'adeguata selezione del personale.

2. Tutte le spese necessarie per l'attività della Consulta sono disposte dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di coordinamento.

Art. 11

Rimborsi

1. Ai componenti della Consulta compete un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, della assemblea plenaria o dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, indipendentemente dal numero di sedute, di ammontare pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali.

2. Nel caso in cui al componente della Consulta lavoratore dipendente siano concessi permessi retribuiti, l'amministrazione del Consiglio regionale, su richiesta dei datori di lavoro, provvede al rimborso delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali).

3. Nel caso in cui il componente della Consulta sia posto in aspettativa non retribuita, l'amministrazione del Consiglio regionale provvede, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al versamento a proprio carico degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per il relativo periodo. Per i componenti della Consulta che non siano lavoratori dipendenti si provvede secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. I componenti della Consulta posti in aspettativa non retribuita e quelli che non siano

lavoratori dipendenti possono optare per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione mensile, il cui ammontare è forfettariamente fissato in misura pari a ventisei giorni di diaria. È prevista la detrazione di un ammontare pari ad una giornata di diaria per ogni assenza non giustificata.

5. Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per i consiglieri comunali dagli articoli 79, 80, 81, 82 e 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. Il trattamento è erogato dall'amministrazione del Consiglio regionale che provvede a tutti gli adempimenti relativi.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.500.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 è apportata la seguente variazione:
in diminuzione

03 - Programmazione - UPB S03.006 - FNOL - parte corrente
2006

euro 2.500.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 13 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).

in aumento

04 - Presidenza della Giunta - Servizio 02 - UPB S01.013 - Consiglio regionale

2006

euro 2.500.000

Valle d'Aosta

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35

Istituzione e disciplina della Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

(B.U. 23 gennaio 2007 n. 4)

Art. 1

Istituzione e compiti

1. È istituita la Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il compito di discutere e predisporre un documento da sottoporre al Consiglio regionale, anche per le finalità di cui all'articolo 50, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

2. La Convenzione articola i propri lavori nelle seguenti fasi:

- a) una fase istruttoria, finalizzata all'elaborazione di un documento preparatorio nel quale, ricostruite le radici e le ragioni della specialità valdostana, si individuino gli strumenti maggiormente idonei per l'aggiornamento dell'ordinamento regionale, sulla base delle esigenze della comunità valdostana, e se ne analizzino le prospettive alla luce del mutato quadro istituzionale italiano ed europeo;
- b) una fase di ascolto e di confronto con le istanze espresse dalla comunità valdostana, al fine

- di favorire la più ampia e democratica partecipazione al dibattito sull'aggiornamento dell'ordinamento regionale;
- c) una fase propositiva, di stesura di un documento finale, anche in forma di articolato, che può contenere opzioni diverse da sottoporre al Consiglio regionale per l'esame, la discussione e l'adozione delle opportune determinazioni;
 - d) una fase di monitoraggio del seguito dato all'esito dei propri lavori, con particolare riferimento all'iter parlamentare degli eventuali provvedimenti legislativi adottati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 50, comma secondo, dello Statuto speciale.

Art. 2 *Composizione*

1. La Convenzione è composta da:
- a) il Presidente del Consiglio regionale;
 - b) il Presidente della Regione;
 - c) i Capigruppo consiliari o i consiglieri regionali dagli stessi delegati;
 - d) il Presidente ed un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali;
 - e) i Parlamentari eletti in Valle d'Aosta;
 - f) un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
 - g) un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, nominato dal Consiglio regionale su designazione del Presidente della Camera medesima;
 - h) cinque personalità di particolare prestigio e competenza, nominate dal Consiglio regionale;
 - i) due rappresentanti delle imprese;
 - j) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - k) un rappresentante degli organismi di parità della Regione;
 - l) un rappresentante del terzo settore;
 - m) un rappresentante della minoranza linguistica walser.
2. La Convenzione nomina un presidente, scelto tra i consiglieri regionali suoi componenti.

Art. 3 *Ufficio di coordinamento*

1. Il Presidente della Convenzione è coadiuvato da un Ufficio di coordinamento composto da due vicepresidenti nominati dalla Convenzione tra i suoi componenti, rispettivamente, uno in rappresentanza degli enti locali e l'altro su proposta del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale è altresì componente dell'Ufficio di coordinamento.
2. Sono inoltre componenti dell'Ufficio di coordinamento tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale, con votazioni separate, di cui due espressi dalla maggioranza e uno dall'opposizione scelti tra i componenti della Convenzione.
3. L'Ufficio di coordinamento ha compiti di impulso e di organizzazione dei lavori della Convenzione, nonché di raccordo con istituzioni e soggetti esterni.
4. L'Ufficio di coordinamento predispone il documento preparatorio dei lavori ed il documento finale da sottoporre all'approvazione della Convenzione.

Art. 4
Adempimenti

1. Il Presidente del Consiglio regionale riferisce periodicamente al Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Convenzione.

2. L'Ufficio di coordinamento, avvalendosi del supporto di cui al comma 3, gestisce la tenuta di una sezione del sito Internet del Consiglio regionale, appositamente allestita, comprensiva di un forum interattivo, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti acquisiti ed elaborati e fornire costante notizia in merito allo stato di avanzamento dei propri lavori.

3. Il necessario supporto tecnico e di segreteria è assicurato alla Convenzione dalle strutture organizzative del Consiglio regionale. Ai fini del supporto tecnico e di consulenza giuridica, la Convenzione, mediante l'Ufficio di coordinamento, può avvalersi di esperti esterni, che possono essere costituiti in comitato. Gli incarichi agli esperti esterni sono deliberati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di coordinamento.

Art. 5
Sede e funzionamento

1. La Convenzione ha sede e svolge le sue riunioni presso il Consiglio regionale.

2. La Convenzione è convocata dal suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute della Convenzione sono pubbliche.

4. La Convenzione può organizzare i propri lavori anche in sottogruppi per l'esame di singole questioni o materie.

5. La partecipazione ai lavori della Convenzione è gratuita.

6. Ai componenti della Convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), che non risiedono nel luogo di riunione della Convenzione stessa, è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta, effettivamente sostenute e documentate, funzionali ad ogni giornata di riunione.

7. Ai componenti della Convenzione, che su incarico della Convenzione stessa si recano in località diverse dalla sede di riunione, è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate.

8. Si applicano alla Convenzione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale concernenti il funzionamento delle commissioni consiliari.

Art. 6
Forum

1. Enti pubblici e privati, cittadini, associazioni, anche non riconosciute, ed ogni altra organizzazione con sede nel territorio regionale ed ivi operante, interessati a seguire e dare il loro contributo al dibattito sull'aggiornamento dell'ordinamento regionale, possono far pervenire all'Ufficio di coordinamento la loro richiesta di adesione ad un organismo interattivo, denominato Forum, il quale è regolarmente informato sui lavori della Convenzione, nonché auditato e consultato con le modalità definite dalla Convenzione medesima.

2. Il Forum è coordinato da un responsabile appositamente designato dall'Ufficio di coordinamento, scelto tra i componenti dello stesso.

Art. 7
Durata dei lavori

1. La Convenzione deve sottoporre al Consiglio regionale il documento finale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), entro tredici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge⁽¹⁾.

2. La Convenzione resta in carica sino all'approvazione definitiva, da parte del Parlamento, degli eventuali provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 50, comma secondo, dello Statuto speciale e, in ogni caso, non oltre la scadenza della legislatura regionale in corso.

(1) *Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.*

Art. 8
Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in euro 60.000 per l'anno 2007, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio del Consiglio stesso per l'anno 2007.

Provincia autonoma di Bolzano

Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3

Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige

(B.U. Trentino-Alto Adige 28 aprile 2015, n. 17, Supplemento n. 2)

Art. 1
Istituzione e compiti

1. Al fine di garantire un'ampia partecipazione della società civile altoatesina alla riforma dello Statuto di autonomia, è istituita una Convenzione provinciale (Convenzione sull'Alto Adige) con il compito di esaminare una bozza riguardante, sia gli adeguamenti istituzionali sia le necessarie integrazioni allo Statuto di autonomia, di discuterla e presentarla al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

2. La Convenzione opera in autonomia e indipendenza nell'ambito degli obiettivi a essa assegnati e secondo il principio del consenso. Inoltre essa si attiene ai principi di trasparenza e pubblicità nonché della partecipazione e consultazione dei cittadini. I lavori della Convenzione si svolgono secondo le seguenti fasi:

- a) una fase iniziale, in cui si elabora un documento introduttivo sulla base del regolamento interno della Convenzione deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale d'intesa con il collegio dei capigruppo;
- b) una fase di audizioni delle proposte presentate dalla società civile, nella quale vengono sentite/sentiti - secondo le modalità previste dal regolamento - anche esperte ed esperti non appartenenti alla Convenzione;
- c) una fase propositiva, in cui si elabora un documento definitivo, suddiviso in articoli e con relazione accompagnatoria. Il documento definitivo è trasmesso alle/ai presidenti dei

Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla/al presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 103 dello Statuto di autonomia. Possono essere redatte e trasmesse anche relazioni di minoranza.

Art. 2

Composizione

1. La Convenzione ha 33 componenti ed è istituita dal Consiglio provinciale:
 - a) quattro componenti tra nove nominativi proposti dal Consiglio dei comuni;
 - b) due componenti tra sei nominativi proposti dalle associazioni più rappresentative degli imprenditori e due componenti tra sei nominativi proposti dai sindacati più rappresentativi;
 - c) cinque persone, esperte di diritto, scelte secondo criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza e sulla base di un curriculum specialistico, nominate dal Consiglio provinciale;
 - d) otto componenti, rappresentanti della società civile. Sono eletti tra i 100 privati cittadini e private cittadine che compongono il "forum" di cui all'articolo 5, comma 2;
 - e) dodici componenti nominati, su proposta dei gruppi consiliari rispettivamente di maggioranza o di minoranza, dal Consiglio provinciale, con rappresentanza proporzionale della minoranza politica.
2. Nella composizione della Convenzione di cui al comma 1 deve essere garantita la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, e una equilibrata rappresentanza di genere.
3. La Convenzione elegge fra i suoi componenti il presidente e due vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della Convenzione stessa. I componenti dell'ufficio di presidenza non possono appartenere allo stesso gruppo linguistico.
4. La/Il presidente informa periodicamente il Consiglio provinciale sui progressi dei lavori della Convenzione.
5. La Convenzione è insediata presso il Consiglio provinciale. Le strutture del Consiglio provinciale assistono la Convenzione nel proprio lavoro. Il Consiglio provinciale garantisce alla Convenzione il necessario appoggio tecnico e organizzativo per mezzo di una segreteria stabile, anche tramite la stipula di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale e di strutture da parte di operatori esterni. In particolare la segreteria della Convenzione cura il sito internet della Convenzione, sul quale sono pubblicati atti e documenti della riforma nonché un forum interattivo.

Art. 3

Modalità di funzionamento della Convenzione

1. La Convenzione si riunisce almeno due volte al mese e può essere convocata dal presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un quinto dei componenti della Convenzione stessa.
2. Le sedute della Convenzione sono pubbliche, come anche l'intero insieme dei documenti da essa prodotti.
3. I lavori della Convenzione possono essere suddivisi fra gruppi di lavoro e svolgersi anche per via telematica. I dettagli sono definiti dal regolamento, che può essere modificato a maggioranza dei componenti dalla Convenzione stessa.

Art. 4

Collaborazione con i parlamentari e il Consiglio della Provincia autonoma di Trento

1. L'ufficio di presidenza della Convenzione si incontra regolarmente con i parlamentari residenti in Alto Adige e li informa sullo stato dei lavori della Convenzione. Inoltre si svolge un continuo scambio di opinioni con il Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Art. 5

Coordinamento e partecipazione

1. Enti pubblici e privati cittadini, associazioni - anche non riconosciute - e tutte le organizzazioni interessate con sede in Alto Adige possono presentare alla segreteria della Convenzione domanda di partecipazione. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

2. 100 privati cittadini selezionati si costituiscono in un organo chiamato "forum", che viene regolarmente informato sui lavori della Convenzione e che è sentito e interpellato con modalità definite dalla Convenzione stessa. Al "forum" possono registrarsi tutte le persone residenti in Alto Adige con più di 16 anni. La rappresentanza equilibrata dei gruppi linguistici e dei generi è comunque garantita. La procedura di selezione nonché i dettagli del processo partecipativo sono stabiliti, sentiti i rappresentanti della società civile, con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La scelta degli otto componenti della Convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, avviene tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 2.

3. Prima e durante i lavori della Convenzione si organizzano iniziative partecipative al fine di acquisire idee e proposte della popolazione. Queste iniziative hanno luogo, in numero adeguato, sull'intero territorio della provincia e si rivolgono a diversi gruppi, utilizzando metodi adeguati. I dettagli sono definiti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale ai sensi del comma 2.

4. La Convenzione può prevedere l'audizione di esperti su temi specifici.

5. I consiglieri provinciali hanno diritto di prendere la parola nelle sedute della Convenzione, di sottoporre proposte e illustrarle, secondo quanto previsto dal regolamento.

6. Eventuali rimborsi spese sono definiti con delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 6

Durata dei lavori

1. La Convenzione ha una durata massima di 12 mesi, a decorrere dalla sua istituzione da parte del Consiglio provinciale. La Convenzione può disporre, con voto favorevole dei due terzi dei propri componenti, un prolungamento dei lavori per un periodo non superiore ai sei mesi.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attività della Convenzione derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede sulla base di una convenzione con operatori esterni, comprendente anche i compiti, le necessarie risorse di personale e le modalità di pagamento.

2. Le spese stimate per l'attuazione della presente legge ammontano a 350.000 euro lordi.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige.